Allegato A

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro
Settore Formazione continua e professioni

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 a valere sul PR FSE Plus 2021-2027 Priorità 1 "Occupazione" - Ob. specifico d – Attività PAD 1.d.1

Indice

Art. 1 Riferimenti normativi.....
Art. 2 Finalità generali.....
Art. 3. Tipologie di interventi ammissibili.....
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....
Art. 5 Destinatari dell'intervento formativo.....
Art. 6 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo.....
Art. 7 Tipologia di percorsi formativi.....
Art. 8 Scadenza per la presentazione delle domande.....
Art. 9 Modalità di presentazione delle domande.....
Art. 10 Documenti da presentare.....
Art. 11 Definizioni e specifiche modalità attuative.....
Art. 12 Ammissibilità.....
Art. 13 Valutazione.....
Art. 14 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti.....
Art. 15 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....
Art. 16 Informazione e pubblicità.....
Art. 17 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....
Art. 18a Informativa per i beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) .....
Art. 18b Informativa per i partecipanti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) .....
Art. 19 Reclami .....
Art. 20 Contenzioso giudiziale o arbitrale .....
Art. 21 Responsabile del procedimento.....
Art. 22 Informazioni sull'Avviso.....
ALLEGATI.....

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 a valere sul PR FSE Plus 2021-2027 Priorità 1 "Occupazione" - Ob. specifico d – Attività PAD 1.d.1

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l' acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l' Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 6089 final del 19 agosto 2022 che approva il Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C (2024) 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 818 del 15 luglio 2024 avente ad oggetto Regolamento (UE) 2021/1060 - Presa d'atto della Decisione della Commissione C(2024) n. 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;

- della Decisione della Commissione C(2025) n.3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- della Delibera di Giunta Regionale n.803 del 16 giugno 2025 di presa d'atto della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 che approva la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+2021 – 2027 della Regione Toscana CCI 2021IT05SFPR015;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii.;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Decisione n. 4 del 9/02/2026 che approva il "Cronoprogramma 2026 - 2028 dei bandi e delle procedure negoziali a valere sui programmi europei";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20 maggio 2024 "Regolamento (UE) 2021/1060 - PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di Avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul PR FSE Toscana + 2021-2027" e ss.mm.ii;
- la Comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2021 sul "Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 - Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione";
- della Delibera di Giunta Regionale n. 602 del 18/05/2026, ed in particolare l'allegato A, che approva gli elementi essenziali per l'adozione dell'Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- della Risoluzione del Consiglio regionale n. 1 del 19 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Programma di Governo 2025-2030;
- della Risoluzione del Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n. 58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;
- degli articoli 63-64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del Regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- del DPR 10 marzo 2025, n. 66 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE)2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 507 del 15/05/2023 e ss.mm.ii "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione documento riepilogativo sulle Opzioni di Costo Semplificate utilizzabili nel Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo" e ss.mm.ii. che definisce le

modalità di rendicontazione applicabili ed in particolare i costi unitari standard ai sensi dell'articolo 53 del Reg. UE 2021/1060 e le relative metodologie;

- della Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19 giugno 2023 e ss.mm.ii. "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo";
- del Decreto legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione", come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;
- della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- del Regolamento delegato (UE) 2023/1676, Tabella 3a, ed in particolare l' UCS per la formazione per occupati;
- della citata Delibera di Giunta Regionale n. 507/2023 e ss.mm.ii. che riporta gli importi delle UCS applicabili e i successivi adeguamenti;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 "Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027" e ss.mm.ii., ed in particolare le disposizioni della Sezione A e della Sezione C7;
- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ("GBER") e ss.mm.ii;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1144 del 09 dicembre 2014 e successive DGR di proroga, che istituisce un regime di aiuti alla formazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13/12/2023 relativo all' applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25 ottobre 2016 con la quale si dà mandato alle AdG della Regione Toscana di prevedere la sospensione dei pagamenti degli aiuti alle imprese quando a carico dell'imprenditrice/imprenditore risultano procedimenti penali in corso per alcune tipologie di reato in materia di lavoro o quando l' imprenditrice/imprenditore ha riportato, per le stesse tipologie di reato, provvedimenti di condanna ancora non definitivi;
- del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- della Comunicazione della Commissione europea (20223/C 101/03) Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell' economia a seguito dell' aggressione della Russia contro l' Ucraina;
- della Legge Regionale 26 Luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e ss.mm.ii;
- del Regolamento di esecuzione della Legge Regionale n. 32/2002, approvato con D.G.R. n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 08/08/2003 e ss.mm.ii;
- della Legge Regionale 07 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008) e ss.mm.ii.;

- Visto il Documento di economia e finanza regionale 2026 (DEFR), approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n.74 del 31 luglio 2025 e la relativa Nota di aggiornamento al DEFR 2026, approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 89 del 18 dicembre 2025 ed in particolare il Progetto Regionale 19 "Diritto e qualità del lavoro";
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)";
- della Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare del "Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica", in attuazione dell'art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002".
- della Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii. che approva il disciplinare per l' attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. n. 32/2002.

Dalla banca dati EUR_ Infra non risultano procedure di infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

Art. 2 Finalità generali

Il Regolamento (UE) 2021/1057 individua tra gli obiettivi specifici del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) quello di "promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure un ambiente di lavoro sano e adeguato che tenga conto dei rischi per la salute".
Negli ultimi anni, le istituzioni europee hanno posto una crescente attenzione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendole come fattori chiave per rafforzare la competitività e la produttività delle imprese, oltre a contribuire all'efficienza dei sistemi di protezione sociale.
A questo proposito, con la Comunicazione del 28 giugno 2021 "Quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 – Sicurezza e salute sul lavoro in un mondo del lavoro in evoluzione", la Commissione Europea ha definito le priorità e le azioni strategiche necessarie per migliorare le condizioni di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Il documento affronta le sfide poste dai rapidi cambiamenti in atto nell'economia, nell'evoluzione demografica e nei modelli organizzativi del lavoro.
Il Quadro strategico, che coinvolge istituzioni dell'Unione Europea, Stati membri, parti sociali e altre parti interessate, si concentra su tre principali obiettivi strategici:

1. anticipare e gestire il cambiamento nel contesto della transizione verde, digitale e demografica;
2. migliorare la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e adoperarsi per raggiungere un approccio «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa al lavoro;
3. aumentare la preparazione per rispondere alle crisi sanitarie attuali e future.

Il presente Avviso si propone di sostenere e incentivare la realizzazione di progetti di formazione destinati a lavoratrici, lavoratori e datrici/datori di lavoro, con l'obiettivo di potenziare le loro competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L'intento è quello di promuovere un approccio innovativo alla cultura

della sicurezza, trasformandola in un valore condiviso e consolidato all'interno delle organizzazioni, finanziando formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria prevista per legge.

Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili

Sono ammissibili i progetti che prevedono le seguenti attività:

Priorità:	**1 -** "*Occupazione*"
Obiettivo specifico:	D - "*Promuovere l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti, un invecchiamento attivo e sano, come pure ambienti di lavoro sani e adeguati che tengano conto dei rischi per la salute*"
Categoria di intervento:	
Attività PAD	**1.d.1** *"Formazione continua rivolta a: situazioni di crisi, attività di innovazione tecnologica e transizione digitale, rafforzamento ed aggiornamento delle competenze professionali"*
Risorse disponibili:	**€ 2.000.000,00**
Obiettivi dell'intervento:	Le azioni formative, nell'ambito di questo Avviso, riguardano percorsi di apprendimento **aggiuntivi** rispetto a quelli obbligatoriamente previsti per legge e a carico dei datori di lavoro, ex d.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. L'obiettivo principale è aggiornare e qualificare lavoratrici, lavoratori e datrici/datori di lavoro sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo competenze avanzate e strumenti pratici per migliorare la prevenzione dei rischi.
Beneficiari *(tipologia di soggetti ammessi a presentare domanda)* secondo la definizione di cui all' art. 2(9) del Reg (UE) 2021/1060	I progetti formativi possono essere presentati da: a) **una o più agenzie formative in partenariato**, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura. In tal caso la candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione delle imprese destinatarie. Inoltre, per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii).

	b) un **partenariato tra agenzia formativa e impresa/e** interessate alla formazione delle proprie lavoratrici e dei propri lavoratori. Anche in tal caso, per la realizzazione dei progetti è necessario che l'agenzia formativa sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n.1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii). E' possibile prevedere il coinvolgimento di Organismi Paritetici di cui all'articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 ss.ms.ii. operanti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) inseriti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 11 ottobre 2022 n. 171, in attuazione del comma 1-bis del sopra citato articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Il ruolo attivo di tali organismi dovrà essere ben definito con lettera di sostegno al progetto.
Destinatari:	Le imprese destinatarie devono avere la sede interessata alla formazione (sede legale o unità locale o sede secondaria) sul territorio della Regione Toscana ed essere iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza o al REA (Repertorio economico amministrativo). Vi è l'obbligo di individuazione, in fase di presentazione delle domande, delle imprese destinatarie, che non sono anche componenti del partenariato proponente il progetto. I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente Avviso sono lavoratrici e lavoratori, anche interessate/i da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, inquadrate/i in una delle seguenti modalità: - contratto a tempo indeterminato (escluso contratto di apprendistato) - contratto a tempo determinato - titolare di impresa -amministratrice/amministratore di

	impresa/ente/associazione - socia/o lavoratrice/tore - coadiuvante familiare. Ciascuna attività formativa potrà essere rivolta ad un massimo di 25 discenti.
Modalità di rendicontazione:	
Unità di Costo Standard (UCS)	Trovano applicazione le Unità di costo standard (UCS) per la "formazione a persone occupate" di cui al Regolamento delegato (UE) 2023/1676 (Tabella 3a) per la Toscana: - **Tariffa oraria della formazione** erogata a persone occupate: euro **26,51** - **Tariffa oraria della retribuzione** versata a una persona occupata durante un corso di formazione: euro **24,04**.

Art. 4 Soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati da:

a) una o più agenzie formative in partenariato, di cui siano destinatarie imprese già individuate in sede di candidatura. In tal caso la candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di adesione delle imprese destinatarie. Inoltre, per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii);

b) un partenariato tra agenzia formativa e impresa/e interessate alla formazione dei propri lavoratori. Anche in tal caso, per la realizzazione dei progetti è necessario che l'agenzia formativa sia in regola con la normativa sull'accreditamento D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii).

Rispetto alle casistiche di cui alle lettere a) e b) si precisa che:

- Nel caso in cui il soggetto proponente sia **un consorzio o fondazione o rete di imprese (rete-soggetto)**[1], che si propone quale singolo soggetto attuatore del progetto, il ricorso a consorziati/soci/imprese retiste non si configura come delega di attività e deve essere indicato in sede di candidatura. In casi debitamente motivati e previa autorizzazione dell'Amministrazione è possibile il ricorso a consorziati/soci/imprese retiste non previsti in sede di presentazione del progetto, o il loro cambiamento in corso di realizzazione purché siano garantiti almeno i medesimi requisiti e competenze.
- Nel caso di **associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) o rete di imprese (rete-contratto)[2] o altra forma di partenariato** (ad es. gruppo di imprese tra loro controllate e collegate**,** ai

[1] E' equiparata al Consorzio la rete di imprese dotata di organo comune e di soggettività giuridica (Rete-soggetto). Si v. Determinazione n. 3 del 23.04.2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici

[2] In riferimento alla Rete-contratto occorre distinguere due casistiche (Det. AVCP 3/2013):
1) Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: è equiparata all'ATI, purché ricorrano le seguenti condizioni:
- il contratto di rete sia redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure.

sensi dell'art. 2359 c.c.) può essere già costituita al momento della candidatura o costituita successivamente all'approvazione del finanziamento. La costituzione avviene mediante scrittura privata sottoscritta con firma elettronica qualificata (FEQ) o firma digitale o, in alternativa, mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico. Nel caso di partenariato da costituire i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto a cui i partner devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza incluso il mandato all'incasso della sovvenzione.

La dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di rete-contratto di imprese o altra forma di partenariato già esistente che non abbia già conferito uno specifico potere di rappresentanza per il presente Avviso.

E' possibile prevedere il coinvolgimento di Organismi Paritetici di cui all'articolo 51, d.lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. operanti nell'ambito regionale per la formazione dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS e RLST) inseriti nel repertorio nazionale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto 11 ottobre 2022 n. 171, in attuazione del comma 1-bis del sopra citato articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Il ruolo attivo di tali organismi dovrà essere ben definito con lettera di sostegno al progetto.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento nell'ambito della "formazione finanziata" (D.G.R. n. 1407/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii.). In caso contrario il suo apporto dovrà limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

Inoltre i soggetti proponenti non devono:

- aver riportato alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per i reati contro la PA di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II del codice penale, né aver riportato condanne per reati che prevedono quale pena accessoria l' interdizione dai pubblici uffici e l' incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- trovarsi in stato di liquidazione (volontaria, giudiziale, coatta amministrativa), di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e tali circostanze non devono essersi verificate nell'ultimo quinquennio.

Delega

L'eventuale necessità di delega a terzi di una determinata attività caratteristica o parte di essa deve essere espressamente prevista e motivata nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii., valutata dall'Amministrazione.

Per sopraggiunti motivi risultanti da eventi imprevedibili per il beneficiario, o quando il delegato sia individuabile solo dopo l'approvazione del progetto, la delega può essere autorizzata dall'Amministrazione nel corso di esecuzione del progetto e comunque prima rispetto all'espletamento delle attività oggetto della delega.

- la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica procedura (avviso), sia confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda;
2) Rete di imprese dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune: si applicano tutte le regole previste per l'ATI/ATS (sottoscrizione della domanda da parte di tutte le imprese, dichiarazione di intenti). Quanto alla forma del mandato, al fine di non gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno già sottoscritto il contratto di rete, il mandato può avere, alternativamente, forma di:
- scrittura privata non autenticata sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete purché il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD (codice amministrazione digitale); in detta evenienza, si reputa che la scrittura non autenticata dovrà essere prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- scrittura privata autenticata, nel caso di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub a).

Le attività caratteristiche dei progetti sono docenza, tutoraggio, direzione, coordinamento e gestione amministrativa del progetto.

La delega può essere autorizzata **esclusivamente** per le attività di docenza.

La delega può essere autorizzata solo nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica. Non sono delegabili le attività di direzione, coordinamento, gestione amministrativa, tutoraggio, che pertanto il beneficiario deve gestire in proprio (ossia con personale dipendente o collaboratori esterni).

Le ore di docenza delegabili non possono superare il 30% delle ore complessive di docenza previste dal progetto.

In sede di controllo potrà essere richiesto di esibire documentazione sugli incarichi di docenza.

Art. 5 Destinatari dell' intervento formativo

È obbligatorio identificare le imprese destinatarie al momento della presentazione delle domande.

Le imprese destinatarie devono avere la sede interessata alla formazione (sede legale o unità locale o sede secondaria) sul territorio della Regione Toscana ed essere iscritte o al Registro Imprese o al REA (Repertorio economico amministrativo) della CCIAA territoriale competente della Toscana.

I destinatari delle azioni candidate a valere sul presente Avviso per le imprese individuate sono lavoratrici e lavoratori, anche interessate/i da ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, inquadrate/i in una delle seguenti modalità:

- contratto a tempo indeterminato (escluso contratto di apprendistato)
- contratto a tempo determinato
- titolare di impresa
- amministratrice/amministratore di impresa/ente/associazione
- socia/o lavoratrice/tore di cooperativa
- coadiuvante familiare

Ogni progetto dovrà coinvolgere nella formazione un numero massimo di 25 lavoratrici/lavoratori per ciascuna attività formativa/edizione.

Accordo sindacale

Per tutte le azioni formative rivolte a lavoratrici/lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla tipologia del soggetto proponente, è obbligatorio allegare alla proposta progettuale l'accordo sindacale avente una delle seguenti caratteristiche:

- accordo sindacale sottoscritto dall'impresa e dalla R.S.U. o R.S.A. (ove non previste le RSU) della stessa oppure sottoscritto dall'impresa e da almeno un'associazione sindacale delle/dei lavoratrici /lavoratori comparativamente più rappresentativa ricompresa tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento;

oppure

- accordo sottoscritto da almeno un'organizzazione sindacale dei datori di lavoro e da almeno un'organizzazione sindacale delle/dei lavoratrici/lavoratori comparativamente più rappresentative ricomprese tra i firmatari del C.C.N.L. di riferimento.

L'accordo deve fare espresso riferimento al piano formativo per il quale è presentata domanda di finanziamento ed al coinvolgimento delle/di lavoratrici/lavoratori che si trovino nelle condizioni previste dal presente Avviso.
E' obbligatorio dare comunicazione scritta della proposta di accordo alle associazioni sindacali competenti per territorio.

Art. 6 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo

Risorse disponibili:

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di **euro 2.000.000,00** sull'Attività PAD così come specificato nell'art.3.

Importi massimi e minimi di contributo pubblico:

I progetti sono finanziabili per un importo di contributo pubblico non superiore a **120.000,00** euro e non inferiore a **15.000,00** euro.

L'importo verrà riconosciuto per un numero di ore non frazionabile.

Scheda preventivo:

Si applicano le Unità di costo standard (UCS) per la "formazione a persone occupate" definite nel Regolamento delegato (UE) 2023/1676 (Tabella 3a) per la Toscana:

- Tariffa oraria della formazione erogata a persone occupate: **(UCS/ora formazione) pari a euro 26,51**
- Tariffa oraria della retribuzione delle persone occupate: **(UCS/ora retribuzione) pari a euro 24,04**.

Ai fini del riconoscimento delle spese, saranno considerate le ore di effettiva partecipazione di ciascun partecipante risultanti dal Registro elettronico (REC) a cui si accede tramite il link: https://servizi.toscana.it/RT/rec_web/, come indicato al successivo art. 15 del presente Avviso.

Ai fini del calcolo del costo del progetto possono essere conteggiate le ore di FAD sincrona; sono invece escluse le eventuali ore di FAD asincrona.

Il costo totale previsto del progetto deve essere quantificato nell'apposito Piano Economico di Dettaglio (PED), che costituisce lo schema di riferimento finanziario sia in fase di predisposizione della candidatura sia in fase di gestione e rendicontazione dello stesso.

Ai progetti in regime "de minimis" verrà applicata la sola UCS formazione e l' intensità di aiuto sarà pari al 100%, mentre ai progetti in regime di aiuti di Stato alla formazione verrà applicata l'intensità di aiuto del 50,00% sull'importo derivante dalla somma delle due UCS.

Si precisa che la tariffa oraria della retribuzione non è applicabile nel caso di:
• formazione rivolta, anche solo in parte, a lavoratrici/lavoratori beneficiarie/beneficiari di ammortizzatore sociale;
• formazione rivolta, anche solo in parte, a datrici/datori di lavoro;
• costo della retribuzione finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico.

Nei casi in cui la tariffa oraria della retribuzione non sia applicabile, ai progetti in regime di aiuti di stato alla formazione si applicheranno le seguenti percentuali di intensità di aiuto sul totale dei costi ammissibili:
70% piccola impresa
60% media impresa
50% grande impresa.
In caso di partecipazione di imprese di diversa dimensione, si applicherà a tutte l'intensità più bassa tra quelle applicabili previste.

Nella scheda preventivo (*allegato 4.a*) oltre al numero di ore formazione previste e al numero di partecipanti sarà altresì indicato se il finanziamento pubblico è pari al 100% del costo totale o ad una percentuale dello stesso, in base al regime di aiuti applicabile.

L'importo preventivato per ciascun progetto viene determinato applicando una specifica formula, il cui valore può variare in base a diversi fattori. Nello specifico, le variabili che influenzano il calcolo sono:

- il **tipo di Unità di Costo Standard (UCS) applicata**, ovvero se si utilizza esclusivamente la Tariffa oraria della formazione o entrambe le UCS disponibili;
- il **regime di aiuto scelto;**
- la **dimensione dell'impresa beneficiaria**.

Di seguito viene riportata la formula per il calcolo dell'importo preventivo, con le relative variabili applicabili a seconda del caso specifico.

1) se regime di aiuti *de minimis*:
100% *di € 26,51 x numero totali di ore-allievo previste dall'intervento*

2) se regime di aiuti esentato dalla notifica sulla base di un regolamento di esenzione ("aiuti alla formazione"):

2.A) quando tra i destinatari dell'intervento è presente almeno una/un lavoratrice/ore che gode di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro oppure c'è almeno una datrice/un datore di lavoro oppure quando il costo della retribuzione è finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, si applica al progetto solo l'UCS formazione:

- per micro impresa ed piccola impresa:
70% *di € 26,51 x numero totali di ore-allievo previste dall'intervento*

- per media impresa:
60% *di € 26,51 x numero totali di ore-allievo previste dall'intervento*

- per grande impresa:
50% *di € 26,51 x numero totali di ore-allievo previste dall'intervento*

2.B) quando tra i destinatari dell'intervento non ci sono lavoratrici/ori che godono di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro, non ci sono datrici/datori di lavoro e quando il costo della retribuzione non è finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, si applicano al progetto entrambe le UCS:

50% *di € 50,55 (derivante dalla somma di € 26,51+ € 24,04) x numero totali di ore-allievo previste dall'intervento*

Nei progetti in regime di aiuti di Stato alla formazione, qualora durante il percorso formativo, o comunque a seguito dell'approvazione del progetto, una/un lavoratrice/lavoratore dovesse iniziare ad usufruire di ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro oppure qualora il costo della retribuzione venisse successivamente finanziato attraverso altro canale di finanziamento pubblico, il Soggetto attuatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione tramite PEC entro 5 giorni di calendario ed in tal caso verrà applicata a tutto il progetto, dalla data effettiva del cambio di status della/del lavoratrice/ore oppure del riconoscimento del costo della retribuzione attraverso altro canale di finanziamento pubblico, la sola UCS formazione con conseguente ricalcolo del finanziamento pubblico del progetto e rideterminazione degli importi aziendali.

Il contributo pubblico richiesto per il progetto è incompatibile, sugli stessi costi ammissibili, con altri contributi pubblici.

Aiuti di Stato/*de minimis*

Tenendo presente la natura delle attività oggetto dell'Avviso, gli interventi devono rispettare le normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti. In particolare il contributo pubblico si inquadra come regime in esenzione da notifica ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, in particolare ai sensi della sezione V sugli aiuti alla formazione (artt. da 1 a 12 e in particolare l' art. 31) oppure come aiuto in regime de minimis.
Nel caso di impresa in difficoltà, come definita dal suddetto Regolamento, non è possibile applicare il regime di aiuti in esenzione.

Il contributo percentuale massimo concedibile **ad impresa unica** dipende dalla disciplina in materia di aiuti di applicazione all'intervento, e precisamente:

- aiuti «de minimis» Reg. (UE) n. 2023/2831: 100% del costo del progetto; l'impresa può accedere a tale regime se non ha superato il limite massimo di aiuti «de minimis» previsto dalla normativa dell'Unione europea massimo € 300.000,00 nell'arco di tre anni calcolati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;il regime non prevede cofinanziamento privato obbligatorio;
- aiuti alla formazione (art. 31 del Reg (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii): secondo le percentuali massime di intensità di aiuto pubblico, calcolate come percentuali massime di costi ammissibili. Nel presente Avviso, come previsto al punto 2.B) sopra descritto, nel caso di applicazione di entrambe le UCS, l'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili; nel caso di applicazione della sola UCS formazione, come previsto al punto 2.A), l'intensità di aiuto può essere aumentata fino al 70 % dei costi ammissibili in base alla tipologia di impresa come segue:

Tipo di impresa	Intensità di aiuto
GRANDE	50
MEDIA	60
PICCOLA/MICRO	70

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente che per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle definite sulla base della normativa dell'Unione europea illustrata nell'allegato 5 del presente Avviso *(Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti pubblici)*.

Viene lasciata facoltà di scelta al soggetto attuatore, da esplicitare in sede di presentazione della domanda di finanziamento, tra la normativa *de minimis* di cui al citato Regolamento e quella prevista dall'articolo 31 del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. sugli *aiuti alla formazione*.

In sede di presentazione del progetto, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (De minimis o Regolamento d' esenzione – aiuti alla formazione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d' esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Qualora venga scelto il regime di aiuti alla formazione, il progetto deve fare riferimento al regime quadro regionale di aiuti alla formazione istituito con D.G.R. n. 1144 del 09/12/2014 e prorogato al 31.12.2026 con D.G.R.T. n. 695/2024 e, in caso di intensità di aiuti diverse (micro, piccole-medie-grandi imprese), viene applicata a tutte le imprese destinatarie del progetto l' intensità più bassa.

Gli aiuti di Stato alla formazione non finanziano la formazione obbligatoria disciplinata dalla normativa nazionale e regionale.

Si riportano nell'allegato 5 "Regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti pubblici" le regole che disciplinano l' ammissibilità agli aiuti pubblici da parte delle imprese.

Art. 7 Tipologia di percorsi formativi

Sono ammessi progetti formativi dedicati a lavoratrici, lavoratori e datrici/datori di lavoro, come specificato all'art. 5 "Destinatari degli interventi" del presente Avviso. L'obiettivo del presente Avviso è rafforzare le competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre quelle previste obbligatoriamente per legge, promuovendo una maggiore consapevolezza sulla complessità del tema e sull'importanza di comportamenti sicuri per prevenire i rischi.

Le attività formative devono offrire un valore aggiunto rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla normativa (D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), arricchendo le conoscenze e le capacità dei partecipanti per un ambiente di lavoro più sicuro e responsabile per tutti.

Per formazione aggiuntiva si intende la formazione aggiuntiva/integrativa rispetto a quella dovuta per legge e a carico del datore di lavoro. Non è quindi ammissibile qualsiasi formazione prevista come obbligatoria dalla legge, quale ad esempio:
- l'attività formativa di cui al Repertorio regionale della Formazione Regolamentata (RRFR);
- la formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni sancito il 17 aprile 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 Maggio 2025 (Rep n. 59/CSR) che unifica e sostituisce i precedenti del 2011, 2012 e 2016.

L' intervento formativo dovrà essere articolato tenendo conto delle seguenti componenti:

- formazione sui rischi specifici legati al comparto cui appartengono l' impresa e il singolo lavoratore e le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle procedure di sicurezza e di igiene di cui l'azienda si è dotata;

- formazione al ruolo, prevista per le datrici e i datori di lavoro che assumono in proprio i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, ai preposti, agli addetti e i responsabili dei servizi di prevenzione e protezione.

Non è ammissibile la formazione "generale" in materia di sicurezza.

Non è possibile finanziare interventi formativi che permettano di recuperare i crediti decurtati, a seguito di sanzione, nel sistema della patente a crediti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri ai sensi dell'art.27 del d.Lgs. n.81/2008, del D.M. 132/2024 e della Circolare INL n°4/2024. E' invece possibile finanziare la formazione aggiuntiva sulla sicurezza utile ad incrementare il punteggio attribuito al momento del rilascio della patente stessa.

La durata massima dell'intervento formativo per ciascun partecipante non dovrà essere superiore a 50 ore.

Se il progetto include più attività formative (matricole del sistema informativo FSE), ciascuna singola attività dovrà avere una durata di almeno 8 ore.

Ogni attività formativa potrà coinvolgere al massimo 25 partecipanti, con la possibilità di organizzare più edizioni della stessa attività per per allieve/i diverse/i.

Art. 8 Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande di finanziamento (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) possono essere presentate a partire **dalle ore 10:00 del giorno 1 luglio 2026**.

Le istanze, che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione previo superamento positivo della verifica di ammissibilità di cui all'articolo 12 e previo raggiungimento del punteggio minimo di finanziabilità di cui all'art. 13 del presente Avviso.

Lo sportello rimane aperto per la presentazione delle domande fino alla data del 30/06/2027 ore 12:00, salvo chiusura anticipata per esaurimento delle risorse disponibili.

Con comunicazione pubblicata all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunita sarà data informazione dell'esaurimento delle risorse.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere lo sportello o chiudere l'Avviso anche nel caso in cui le risorse disponibili sul presente Avviso non siano esaurite.

Art. 9 Modalità di presentazione delle domande

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'Avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo https://web.regione.toscana.it/fse3/.
Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana), oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina *open.toscana.it/spid*, oppure tramite CIE (Carta d'identità elettronica).
Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.
Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze degli Avvisi. Oltre tale termine non è garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.
La domanda e la documentazione allegata prevista dall'avviso deve essere inserita nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" secondo le indicazioni fornite in allegato 2.
Tutti i documenti, ad eccezione dell'allegato 4.a, devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.
La trasmissione della domanda deve essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente, cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato, o suo delegato abilitato ad operare sul sistema informativo per conto del soggetto stesso.
Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si deve procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Con l'inoltro della domanda il soggetto accetta tutte le condizioni di cui al presente avviso. L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Art. 10 Documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

1. domanda di finanziamento in bollo[3], esclusi soggetti esentati per legge, e relative dichiarazioni, debitamente sottoscritta a pena di esclusione. A seconda delle casistiche la domanda deve essere sottoscritta dal/ dai:
   - *legale rappresentante del soggetto proponente singolo (allegato 1.a.1);*
   - *legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un costituendo partenariato (allegato 1.a.2);*
   - *legali rappresentanti di tutti componenti del partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'Avviso in oggetto (allegato 1.a.3);*
   - *legali rappresentanti di tutti i componenti del partenariato costituito che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'Avviso in oggetto (allegato 1.a.4);*
   - *legale rappresentante del Consorzio/Fondazione/Rete soggetto (allegato 1.a.5);*
   - *legali rappresentanti dei soggetti partecipanti ad altra forma di partenariato costituito che non preveda mandato con rappresentanza specifico per l'Avviso in oggetto (allegato 1.a.6);*
2. atto costitutivo del partenariato, se è già costituito;
3. lettera di adesione dell'impresa al progetto/domanda di aiuto, debitamente sottoscritta con firma digitale o con firma autografa. Nel caso di firma autografa è necessario allegare fotocopia del documento d' identità in corso di validità (*allegato 1.b.*). La dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa destinataria di interventi di formazione, che non sia anche membro del partenariato proponente il progetto;
4. (*se prevista delega*) dichiarazione di attività delegata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (*allegato 1.c*);
5. formulario descrittivo di progetto (*allegato 3*), sottoscritto:
   - dalla/dal legale rappresentante del soggetto attuatore singolo oppure del capofila in caso di partenariato costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'Avviso in oggetto;
   - dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al partenariato costituendo o al partenariato costituito che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'Avviso in oggetto;
6. dichiarazione sugli aiuti di Stato/de minimis rese ai sensi DPR 445/2000 artt. 46-47 e ss.mm.ii. debitamente sottoscritte con firma digitale o con firma autografa. Nel caso di firma autografa è necessario allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità:

   6.1 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46- 47 da compilare da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione in caso di scelta del regime di aiuti alla formazione Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii (allegato 5.a)

   6.2 dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46- 47 da compilare da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione in caso di scelta del regime di aiuti de minimis (allegato 5.b)

7. copia dell'accordo sindacale avente le caratteristiche indicate all'art. 5 dell'Avviso, sottoscritto con firma digitale o con firma autografa (in questo secondo caso allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità);

[3] Una sola modalità per il pagamento del bollo: tramite piattaforma IRIS.

8. strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano al progetto con aiuti di Stato/de minimis **a preventivo (**allegato 4.a. *file excel Prospetti riparto aiuti_ Preventivo)* da allegare solo in formato e*xcel*
9. lettera di sostegno *(se previsto coinvolgimento di organismo paritetico)*.

La domanda di finanziamento ed il formulario descrittivo, di cui ai precedenti punti 1 e 5, devono essere sottoscritti con firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES (file con estensione pdf): per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile sulla documentazione. La restante documentazione – ad esclusione del punto 8 per il quale non è richiesta sottoscrizione - può essere sottoscritta digitalmente nelle modalità sopra indicate oppure con firma autografa con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. "Codice dell'amministrazione digitale") e ss.mm.ii. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet http://www.agid.gov.it/, alla pagina "prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia".

Art. 11 Definizioni e specifiche modalità attuative

11.1 Definizione dei principi generali e delle priorità

Ciascun progetto presentato dovrà tener conto dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:

A. Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell' UE;

B. Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;

C. Accessibilità per le persone con disabilità.

La valutazione dei progetti terrà conto della seguente Priorità specifica del presente Avviso: Progetti formativi rivolti ad imprese appartenenti ai Settori i cui codici Ateco, primari o secondari, siano i seguenti:

- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - codice Ateco A
- Estrazione minerali da cave e miniere - codice Ateco B
- Attività manifatturiere - codice Ateco C
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - codice Ateco D
- Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento - codice Ateco E
- Costruzioni (ingegneria civile, lavori di costruzione specializzati) - codice Ateco F
- Sanità: assistenza sanitaria e servizi di assistenza sociale residenziale – codici Ateco R 86 - R 87
- Trasporto e magazzinaggio - codice Ateco H

11.2 Altre modalità attuative

a) Durata dei progetti

I progetti proposti sul presente avviso devono concludersi entro **10 mesi** a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto (salvo autorizzazione

dell'Amministrazione all'avvio anticipato). Il soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività del progetto nei termini previsti dalla convenzione, e comunque non oltre 45 giorni dalla stessa. Il mancato avvio del progetto può comportare la revoca del finanziamento.

b) Vincoli concernenti gli interventi formativi

Gli interventi di formazione professionale devono essere in generale coerenti con quanto stabilito dalla D.G.R. n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii.

Ogni progetto dovrà prevedere al **massimo 25 lavoratrici/lavoratori.** Qualora il progetto sia articolato in più attività formative (matricole del sistema informativo FSE), il limite massimo di 25 partecipanti si applica a ciascuna attività. Possono essere previste più edizioni della stessa attività per allieve/i diverse/i, nel rispetto del limite massimo di 25 partecipanti per singola edizione.

La durata massima dell'intervento formativo per singola/o lavoratrice/lavoratore è di ore 50.

Se il progetto include più attività formative (matricole del sistema informativo FSE), ciascuna singola attività dovrà avere una durata minima di 8 ore.

I percorsi formativi non devono prevedere ore di accompagnamento né ore di stage.

In esito ai percorsi verrà rilasciato l'attestato di frequenza ai partecipanti che abbiano frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo.

Nel caso in cui i percorsi prendano a riferimento singole conoscenze e capacità del Repertorio regionale delle Figure Professionali (RRFP), verrà rilasciata la dichiarazione degli apprendimenti.

Per eventuali variazioni aumentative del numero dei partecipanti ai corsi che comportano una modifica rispetto al modello presentato a preventivo, deve essere presentata all'Amministrazione regionale una richiesta adeguatamente motivata, e contestualmente devono essere previste variazioni in diminuzione nelle successive edizioni, utilizzando l'allegato 4.a, lo strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico e dell'aiuto di Stato/de minimis fra le imprese, in modo da garantire che non risulti variato il costo complessivo del progetto. La richiesta, corredata dal suddetto allegato, dovrà essere trasmessa agli Uffici regionali competenti per le opportune verifiche e valutazioni.

c) Formazione a distanza – FAD

L'attività formativa potrà essere erogata in presenza e/o a distanza (**FAD sincrona** fino al 100% del monte ore teorico).

Le eventuali ore di formazione erogate in modalità asincrona non sono in nessun caso conteggiate ai fini del calcolo della sovvenzione.

Per la registrazione delle attività di FAD si fa riferimento alla sez. A.7 della D.G.R. 610/2023 e ss.mm.ii.

d) Divieto di proporre a finanziamento corsi FAD e/o prodotti didattici già realizzati nell'ambito del progetto TRIO

I soggetti proponenti non possono proporre progetti che prevedano la realizzazione di servizi o prodotti e-learning (moduli FAD e/o altri prodotti didattici) che siano equivalenti a quelli già presenti nella didattica di TRIO. In tale caso è fatto obbligo di utilizzare i suddetti moduli FAD e prodotti già presenti in TRIO.

Il soggetto attuatore può prevedere che i prodotti e servizi e-learning siano fruiti tramite il sistema TRIO o altra infrastruttura tecnologica.

In ogni caso, i nuovi prodotti (moduli FAD) previsti dal progetto devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di web learning TRIO.

Per quanto riguarda i servizi fruiti mediante infrastrutture tecnologiche per l' apprendimento diverse da TRIO, deve trattarsi di servizi coerenti, per costi e contenuti, con l'attività formativa prevista dal progetto.

e) Dati dei partecipanti e registrazione delle presenze

Il beneficiario è tenuto ad acquisire i dati dei partecipanti prima dell'avvio delle attività attraverso la scheda di iscrizione (All.12) corredata dell'informativa sul trattamento dei dati (All.7).

Art. 12 Ammissibilità

I progetti presentati, con procedura a sportello, sono sottoposti a verifica di ammissibilità nell'ambito della quale viene accertato il rispetto dei requisiti formali e delle modalità di presentazione di seguito indicati.

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti nel rispetto dei termini indicati all'articolo 8 dell'Avviso, a pena di esclusione;
- pervenuti nel rispetto delle modalità di trasmissione indicate nell'articolo 9 dell'Avviso, a pena di esclusione;
- presentati da un soggetto singolo o da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 dell'Avviso, a pena di esclusione;
- contenenti la domanda di finanziamento di cui all'art. 10 dell'Avviso (allegato 1.a) debitamente sottoscritta, a pena di esclusione;
- contenenti il formulario descrittivo di cui all' art. 10 dell'Avviso (allegato 3), a pena di esclusione;
- coerenti con quanto disposto agli articoli 3 e 5 dell'Avviso, relativamente alla tipologia e numero dei destinatari e all'individuazione preventiva delle imprese destinatarie degli interventi;
- rispettano, a pena di esclusione, quanto disposto dall'Avviso all'art. 6 relativamente all'importo di contributo minimo dei progetti;
- rispettano quanto previsto all'art. 11.2 relativamente alla durata del progetto e dell'intervento formativo per singola/o lavoratrice/lavoratore;
- corredati degli allegati di cui all'art. 10 del presente Avviso debitamente sottoscritti.

Eventuali irregolarità formali/documentali, non attinenti alle condizioni e ai documenti richiesti a pena di esclusione, dovranno essere integrate, ai sensi della L. n. 241/90, su richiesta dell'Amministrazione e nei termini fissati dalla stessa, pena l'esclusione del progetto.

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Art. 13 Valutazione

L'attività di valutazione dei progetti ammessi è effettuata da un "nucleo di valutazione" nominato con decreto e composto da personale con esperienza in materia. In tale atto di nomina sono precisate, oltre alla composizione della commissione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento della stessa.

I macrocriteri ed i criteri di valutazione sono di seguito indicati:

1) Qualità e coerenza progettuale (max 40 punti)

Coerenza interna del progetto rispetto alla finalità dell'avviso (dell'articolazione del progetto in attività specifiche, della sua durata, dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e metodologie di attuazione, con le caratteristiche dei destinatari, con gli obiettivi progettuali, etc.) (max 40 punti)

2) Innovazione (max 30 punti)

Carattere innovativo delle metodologie formative utilizzate rispetto alle modalità consolidate tradizionali (max 30 punti)

3) Soggetti coinvolti (max 15 punti)

Quadro organizzativo del soggetto proponente e di eventuale partenariato in termini di ruoli e compiti, risorse umane e strumentali messe a disposizione del progetto, rete di relazioni (max 15 punti)

4) Priorità (max 15 punti)

Coinvolgimento in formazione di imprese con le seguenti classificazioni Ateco:

- Agricoltura, Silvicoltura e Pesca - codice Ateco A
- Estrazione minerali da cave e miniere - codice Ateco B
- Attività manifatturiere - codice Ateco C
- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata - codice Ateco D
- Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento - codice Ateco E
- Costruzioni (ingegneria civile, lavori di costruzione specializzati) - codice Ateco F
- Sanità: assistenza sanitaria e servizi di assistenza sociale residenziale – codici Ateco R 86 - R 87
- Trasporto e magazzinaggio - codice Ateco H

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano un punteggio di almeno 60/100.

Le proposte progettuali, che raggiungono il punteggio minimo di 60/100, vengono finanziate secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Non saranno finanziati progetti in quota parte.

Art. 14 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

I progetti vengono gestiti con una procedura "a sportello" e approvati in base all'ordine di presentazione, previa verifica positiva dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 12 e della valutazione di cui all'art. 13. L'approvazione avviene fino all'esaurimento delle risorse disponibili, salvo eventuali integrazioni.

Il Settore regionale esamina i progetti presentati entro 45 giorni dalla presentazione e ne approva gli esiti tramite decreto dirigenziale.

La pubblicazione degli esiti avviene sul BURT e all'indirizzo: https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-in-attuazione-e-graduatorie

La pubblicazione degli esiti sul BURT vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti.

Ai sensi del Decreto dirigenziale n. 10593/2023, in fase di pubblicazione degli esiti delle domande di finanziamento, saranno pubblicati i seguenti dati personali:

- **progetti finanziati**: denominazione sociale del soggetto attuatore; protocollo della domanda; denominazione delle imprese destinatarie dell'aiuto e relativo codice COR (Codice identificativo dell'aiuto) a loro attribuito;

- **progetti finanziabili ma non finanziati**: denominazione sociale del soggetto attuatore; protocollo della domanda;

- **progetti non finanziati** (non ammessi, non finanziabili): numero di protocollo della domanda.

Nel caso di costituenda/o ATI/ATS, rete di imprese (rete-contratto) o altra forma di partenariato, qualora il progetto formativo sia finanziabile, il decreto di impegno potrà essere adottato esclusivamente dopo la formale costituzione del raggruppamento.

I raggruppamenti non costituiti devono pertanto procedere alla formalizzazione del partenariato, in base al decreto di approvazione dell'elenco degli interventi ammissibili a finanziamento, devono inviare tramite PEC agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT degli esiti, l'atto di costituzione/mandato."

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Nel caso in cui vengano stanziate ulteriori risorse, con apposita delibera di Giunta, queste possono essere assegnate a favore di interventi finanziabili ma non finanziati per precedente carenza di risorse.

Art. 15 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

I soggetti attuatori/ beneficiari che si sono impegnati a costituire un partenariato (ATI/ATS o altra forma di partenariato) e/o a conferire potere di rappresentanza per la realizzazione del progetto, devono inviare tramite PEC agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT degli esiti, l'atto di costituzione/mandato.

In caso di utilizzo di locali e attrezzature specifiche non registrati in accreditamento, il beneficiario, prima della stipula dell'atto di convenzione, provvede a individuarli e a darne apposita comunicazione all'Amministrazione unitamente a una dichiarazione attestante la sussistenza dei nulla osta, permessi e autorizzazioni di impianti, locali ed attrezzature o, in mancanza, circa l'esistenza di perizie asseverate da professionisti abilitati, i quali ne attestano l'idoneità, utilizzando il modello di cui all'allegato 9 all'avviso.

Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della Convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di partenariato fra più soggetti la Convenzione è stipulata dal soggetto capofila.

La Convenzione tra la Regione Toscana – Settore "Formazione continua e professioni" ed il soggetto attuatore viene stipulata entro 45 giorni dalla pubblicazione sul BURT degli esiti o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'Allegato 7 al presente Avviso;

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi devono assicurare che i destinatari siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle attività. Tra questi deve essere indicato nel progetto il livello

minimo di conoscenza della lingua italiana richiesto ai cittadini stranieri tale da assicurare una proficua partecipazione alle attività. Il requisito deve essere dichiarato dal potenziale destinatario (attraverso l' autovalutazione delle competenze di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue) e successivamente verificato dal soggetto attuatore in fase di controllo dei requisiti di accesso.

Nel caso di erogazione del finanziamento all'agenzia formativa, quest'ultima, se tenuta, pubblica entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria", effettivamente erogate dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, con le modalità e i termini previsti dall'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.

Nel caso di erogazione del finanziamento direttamente all'impresa beneficiaria, gli obblighi di cui sopra sono assolti con l'iscrizione al Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. n. 160/2023.

La registrazione delle attività formative dovrà avvenire sul Registro elettronico (REC) a cui si accede tramite il link: https://servizi.toscana.it/RT/rec_web/

Per le indicazioni operative si veda il Manuale scaricabile al link: http://store.regione.toscana.it/filedownload/REC/
Eventuali deroghe all'utilizzo del REC dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione.

I soggetti attuatori/beneficiari sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario/avanzamento attività e fisico dei progetti. A tale scopo i soggetti attuatori/beneficiari possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema informativo FSE relativi ai propri progetti.

L'Amministrazione che concede la sovvenzione inserisce i dati di dettaglio del progetto e delle attività.

Il soggetto attuatore del progetto:

1. nella fase di avvio, inserisce la data di scadenza per l'iscrizione (ove prevista), la data di inizio, i dati anagrafici dei partecipanti e le altre informazioni richieste dal Sistema Informativo per ciascuna attività;

2. in itinere, entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12):

- inserisce i dati fisici di avanzamento delle attività e i relativi giustificativi e genera la comunicazione trimestrale delle spese che serve anche come richiesta di rimborso;

- inserisce i dati di monitoraggio fisico relativo ai partecipanti ed agli insegnamenti;

3. al termine, inserisce i dati conclusivi concernenti la partecipazione degli allievi (formati, ritirati, ore svolte, data di fine) e genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali e validati dalla Regione.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel Sistema Informativo è condizione necessaria per l' erogazione del finanziamento.

Il soggetto attuatore ha l'obbligo di rispettare la tempistica di inserimento e validazione trimestrale delle spese finanziarie/di avanzamento delle attività. Il ritardo reiterato può comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto.

Per quanto riguarda le tempistiche di alimentazione del Sistema Informativo e il dettaglio della documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento, si fa riferimento a quanto definito nell'ambito della D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii. per l'intervento oggetto del presente Avviso.

L'erogazione del finanziamento pubblico, subordinatamente alla disponibilità di risorse, avviene di norma secondo le seguenti modalità:

I. anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria[4] a garanzia dell'anticipo del finanziamento pubblico approvato. La fideiussione deve:

   - essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente oppure gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID (L 12/2019);

   - avere efficacia fino a 12 mesi dal termine del progetto, con proroghe automatiche per non più di due semestri successivi; eventuali svincoli anticipati sono disposti dall'Amministrazione competente;

   - prevedere il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni e la rinuncia formale ed espressa al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice civile. Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del Codice civile. La garanzia fideiussoria è valida prescindendo dall'eventuale assoggettamento a liquidazione o ad altra procedura concorsuale del beneficiario;

II. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari/di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;

III. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

E' facoltà del soggetto attuatore rinunciare all'anticipo in sede di stipula della convenzione; in tal caso il soggetto attuatore non deve presentare alcuna garanzia fideiussoria.

Prima di effettuare, a qualunque titolo, i pagamenti, i competenti Uffici provvedono a verificare, nei termini previsti dalla normativa, la regolarità contributiva e fiscale del soggetto attuatore e dei componenti dell'eventuale partenariato.

Ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del soggetto attuatore risultino procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro di seguito elencati o quando questi ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un

[4] La fideiussione a garanzia dell'anticipo dovrà pervenire, in ogni caso, prima della presentazione della prima domanda di rimborso. In caso contrario si produce l'automatica rinuncia all'anticipo. Se il beneficiario è un ente pubblico, la fidejussione non è richiesta. La garanzia deve essere rilasciata da uno dei seguenti soggetti:
- banca ai sensi del D.lgs 1.09.1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) iscritte agli albi ed elenchi pubblicati sul sito della Banca d'Italia;
- impresa di assicurazioni autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo 15 - Cauzioni ai sensi della L.10.06.1982 n. 348 e del D.Lgs 209/2005 iscritte nell'Albo delle imprese di assicurazione tenuto dall'IVASS;
- impresa di assicurazione con sede in un altro Stato membro dell'UE che sia stata abilitata ad operare in Italia nel ramo 15 – Cauzioni in regime di libertà di stabilimento (ossia con una rappresentanza stabile in Italia) o in regime di libera prestazione di servizi (LPS ossia senza una sede stabile), presente negli appositi Elenchi tenuti dall'IVASS;
- intermediario finanziario iscritto nell'albo unico previsto dall'art. 106 del D.lgs 1/09/1993 n. 385 come modificato dal D.lgs 141/2010;
- confidi maggiore iscritto nell'albo unico previsto dall'art. 106 del D.lgs 1/09/1993 n. 385 come modificato dal D.lgs 141/2010 e dal decreto correttivo 218/2010.

importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In caso di procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o di sentenze non ancora definitive per le fattispecie suindicate, di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato), l'erogazione dell'aiuto verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

Il soggetto attuatore, pertanto, dovrà presentare insieme a ciascuna domanda di pagamento (a titolo di anticipo, rimborso e saldo) la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 art. 46, di cui all'allegato 10 al presente avviso.

La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione del progetto. Il rendiconto dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato digitale. Il mancato rispetto del termine indicato, fatte salve eventuali proroghe autorizzate su richiesta motivata, costituisce una grave violazione degli obblighi imposti della normativa regionale e può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Qualora l'Amministrazione riscontri che il rendiconto consegnato non è correttamente organizzato, procederà a rinviarlo al beneficiario affinché questo proceda alla sua riorganizzazione e al successivo invio entro 10 giorni lavorativi.

Unitamente al rendiconto dovrà essere presentato il prospetto finale di riparto degli aiuti di Stato/de minimis che dia evidenza della redistribuzione dell'aiuto fra le imprese a conclusione delle attività: *Strumento a supporto del ri-calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato ("de minimis") in caso di modifica della partecipazione delle imprese a rendiconto file excel Prospetti riparto aiuti_ Rendiconto*" (allegato 4.b).

Il soggetto attuatore è tenuto ad informare le imprese destinatarie della formazione degli aiuti di Stato/de minimis loro concessi.

Unitamente al rendiconto dovrà altresì essere presentata la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii relativa al requisito di aggiuntività della formazione (allegato 11). L'Amministrazione si riserva di richiedere al soggetto attuatore informazioni/documentazione sulla formazione obbligatoria effettuata al fine di verificare il carattere aggiuntivo della formazione finanziata sul presente Avviso.

Per il dettaglio della documentazione giustificativa delle spese/attività e della documentazione a rendiconto si rimanda a quanto previsto nel Manuale per i beneficiari (DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii. - Sez. C.7) per la specifica modalità di rendicontazione associata all'intervento oggetto del presente Avviso. Si precisa che a rendiconto non dovrà essere presentata la dichiarazione di aver effettivamente e definitivamente pagato tutte le spese afferenti il progetto.

Il mancato rispetto degli adempimenti da parte del soggetto attuatore (ad es. non rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori) può comportare la sospensione e revoca dell'accreditamento, secondo quanto previsto dalla stessa D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii e D.G.R. 894/2017 e ss.mm.ii.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla D.G.R. n. 610/2023 e ss.mm.ii.

Art. 16 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2060/2021, art. 47 in tema di uso

dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina: https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicità

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il beneficiario è tenuto al rispetto dell'art. 50 "Responsabilità dei beneficiari" del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:

a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;

c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta i propri obblighi di cui all'art. 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell' allegato IX;
- non adempie a quanto sopra specificato (art. 50, §1);
- non pone in essere azioni correttive.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 2021/1060).

Inoltre, partecipando al presente avviso tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060, che viene pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione[5] e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

Art. 17 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio. E' disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 18a Informativa per i beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE/2016/679 La informiamo che i dati conferiti in esecuzione del presente atto, che raccogliamo per le finalità di monitoraggio, comunicazione, controllo e archiviazione, previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dal Regolamento UE sul Fondo

[5] https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/elenco-beneficiari-e-operazioni

Sociale Europeo Plus, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR). A tal fine le facciamo presente che:

- Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: urp_dpo@regione.toscana.it dpo@regione.toscana.it
- I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).
- I dati acquisiti saranno conservati nel Sistema Informativo FSE e presso gli uffici del Responsabile del procedimento presso il Settore "Formazione continua e professioni" per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alla normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati tramite i seguenti contatti:

  urp_dpo@regione.toscana.it

  dpo@regione.toscana.it

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524

Art. 18b Informativa per i partecipanti ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

In ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i soggetti coinvolti saranno regolati nella convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all'Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l'informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell'Allegato 7 al presente Avviso.

Art. 19 Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + un Punto di contatto (https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all'Autorità di Gestione (AdG).

I soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell'attuazione di eventuali misure correttive indicate dall'Amministrazione.

Art. 20 Contenzioso giudiziale o arbitrale

In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente l' ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente Avviso pubblico le parti convengono l'applicazione degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c.

Art. 21 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.n. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile del presente Avviso pubblico è il Settore "Formazione continua e professioni", nella figura del Dirigente Responsabile, pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 22 Informazioni sull' Avviso

Il presente Avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale di Regione Toscana ai seguenti link:

https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunità
https://www.regione.toscana.it/lavoratori-di-imprese

Le informazioni sul presente Avviso possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo e-mail: bandiformazione@regione.toscana.it

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line è possibile inviare un'email di segnalazione a: assistenza.fse@regione.toscana.it

ALLEGATI

- **Allegato 1** Domanda di finanziamento e dichiarazioni
    - 1.a - Domanda di finanziamento
    - 1.b - Lettera di adesione dell'impresa al progetto/domanda di aiuto
    - 1.c - Dichiarazione di attività delegata
- **Allegato 2** Istruzioni per compilazione e presentazione on line Formulario progetti
- **Allegato 3** Formulario descrittivo progetti formativi FSE+
- **Allegato 4** Schede preventivo-rendiconto
    - 4.a Strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato/*de minimis* **a preventivo** *file excel Prospetti riparto aiuti_ Preventivo*
    - 4.b Strumento a supporto del ricalcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato/*de minimis* in caso di modifica della partecipazione delle imprese **a rendiconto** *file excel Prospetti riparto aiuti_ Rendiconto*
- **Allegato 5** Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. artt. 46- 47 da compilare da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione e regole che disciplinano l' ammissibilità agli aiuti pubblici da parte delle imprese - istruzioni per le imprese per la compilazione della dichiarazione
    - ***5.a -*** *dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46- 47 da compilare in caso di scelta del regime di aiuti alla formazione Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii;*
    - ***5.b -*** *dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46- 47 da compilare in caso di scelta del regime di aiuti de minimis;*
- **Allegato 6** Sistema di ammissibilità e di valutazione specifica:
    - 6.a Scheda di ammissibilità
    - 6.b Scheda di valutazione
- **Allegato 7** Informativa alle/agli interessate/i ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati"
- **Allegato 8** Schema tipo di Convenzione per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo+
- **Allegato 9** Dichiarazione per i locali e attrezzature (*da presentare dopo la firma della convenzione*)
- **Allegato 10** Dichiarazione carichi pendenti ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. art. 46 (per il soggetto attuatore - da presentare all'atto delle domande di pagamento dell'anticipo, di rimborsi intermedi e del saldo)
- **Allegato 11** Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. sul carattere aggiuntivo della formazione finanziata a valere sul presente avviso (*da presentare a rendiconto*)
- **Allegato 12** Scheda di iscrizione FSE+